

STATUTO

**ACSI SPORT TOSCANA
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTELUPO FIORENTINO FI
VIA MARCONI SNC

Numero REA: FI - 699206

Codice fiscale: 91039710487

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D"

REPERTORIO N. 58.844

RACCOLTA N. 20.141



VINCENZO VETTORI

STATUTO DELLA SOCIETÀ "ACSI SPORT TOSCANA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e degli artt. 6 e ss., D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento sportivo, la società a responsabilità limitata, denominata **"ACSI sport toscana SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE"**, in forma abbreviata **"ACSI SSDRL Impresa sociale"** (d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex art. 10, D.Lgs. 36/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza della società è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD", e l'indicazione di Impresa sociale.

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La sede legale della società è nel Comune di Montelupo Fiorentino,

La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune, potrà essere decisa dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro i termini di legge, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare alla società ogni modifica relativa al proprio domicilio e al proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

3.1. La società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, D.Lgs. 36/2021 e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione, unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di destinare una parte degli utili in favore dei soci così come previsto dai commi 3 e 4-bis dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021 e dall'art. 3 comma 3 D.Lgs. 112/2017.

3.2. Ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, la società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, (sia a soggetti normodotati che disabili) ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed ha per oggetto:

1. la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, (olimpiche e/o paralimpiche), enti di

- promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
2. l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica, con prevalenza verso persone con disabilità;
 3. l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
 4. la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, sia a carattere competitivo che promozionale, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;
 5. promuovere e gestire percorsi rieducativi e riabilitativi funzionali psicomotori finalizzati al benessere della persona sia per soggetti normodotati che disabili;
 6. organizzare raduni o campus sportivi sia diurni che residenziali per l'approfondimento di tematiche sportive, sociali e per tutto ciò che si ritiene inerente al benessere psicofisico di bambini, ragazzi e adulti sia normotopici che disabili, anche abbinando attività ludico-sportive ad attività culturali e ricreative;
 7. la promozione e formazione di squadre composte da normodotati e/o disabili per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive sia nazionali che internazionali, in base ai regolamenti specifici.

3.3. Relativamente alle attività sportive dilettantistiche la società potrà promuovere, diffondere e praticare ogni attività sportiva dilettantistica con particolare riguardo alle attività connesse alle seguenti discipline sportive: Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona, Atletica leggera paralimpico, Atletica leggera per disabilità intellettiva e relazionale, Nuoto per disabilità intellettiva e relazionale, nonché alle correlate attività, rivolte ai portatori di handicap o alle persone svantaggiate e potrà svolgere ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali, anche attivando rapporti di collaborazione e sottoscrivendo convenzioni con enti pubblici e privati per la promozione di attività sportive anche collegate a discipline curricolari, interventi socio-sanitari riabilitativi, culturali-ricreative e/o ludico-ricreative.

3.4 La società si conforma alle norme ed alle direttive del C.I.O., dell' I.C.P., del C.O.N.I. del C.I.P. e delle Federazioni Sportive Nazionali -FSN- (olimpiche e/o paralimpiche), Discipline Sportive Associate -DSA- o Enti di Promozione Sportiva – EPS-, cui delibererà di affiliarsi. A tale ultimo fine la società assume l'obbligo di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del C.I.O., dell' I.C.P., del C.O.N.I., del C.I.P. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle FSN, DSA o EPS a cui intende affiliarsi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli Statuti e nei Regolamenti Federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

3.5 La società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso regolamenti interni. Stante la volontà della Società di svolgere la propria attività in conformità alle norme e alle direttive della Fidal, della Fisdor, del Coni e del C.I.P. nonché dei Regolamenti delle FSN (olimpiche e/o paralimpiche) e/ delle DSA e/o degli EPS, le clausole del presente statuto in contrasto con dette norme e direttive devono intendersi come inefficaci e mai inserite nel presente statuto.

3.6 Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, e ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti

dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. La società assume altresì l'obbligo di far osservare ai propri iscritti e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle FSN e/ delle DSA e/o degli EPS a cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e a adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

3.7 La società recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. La società si impegna altresì per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

3.8 La società aderisce e promuove i principi dettati dalla "Carta Etica dello Sport" di cui alla Delibera della Regione Toscana n. 729 del 29/11/2012 nell'interesse dei suoi 15 articoli.

3.9 Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

1. la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
2. la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
3. la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
4. l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva, ricreativa, rieducativa e riabilitativa.

3.10 Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021, sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

3.11 La società, in aggiunta all'attività principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera u) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017, potrà svolgere, anche in collaborazione con enti istituzionali territoriali, le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

- 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, di cui alla lettera p) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera v) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
8. interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

3.12 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente per la gestione e organizzazione di servizi e prestazioni socio-sanitarie, ivi comprese quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, tramite l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto, la locazione ovvero l'acquisizione in gestione o comodato d'uso d'immobili da destinare ad attività sportive e socio-sanitarie. La società potrà promuovere le proprie iniziative sociali sia direttamente che anche in collaborazione con altri sodalizi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni, nonché collaborare con istituzioni pubbliche, quali ad esempio scuola, enti locali, enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti quadro nella programmazione territoriale e nazionale delle attività di promozione dello sport e tempo libero.

3.13 La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..

3.14 Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

3.15 Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

Articolo 4) DURATA

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II - CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti, a liberazione della quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale, beni in natura e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di ser-

vizi a favore della società, nel rispetto delle norme di legge e dell'art. 2465, cod. civ. in particolare; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

5.3 Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ.

Articolo 7) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468, cod. civ.

Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

8.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nu-

da proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

9.2 Si applica l'articolo 2473, cod. civ.

9.3 Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 2473 c.c., e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

10.2 Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

10.3 In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11) ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. l'organo amministrativo;
- c. l'organo di controllo.

11.2 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.3 L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione o i coamministratori, qualora nominati, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.

11.4 Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 12) DIRITTO DI VOTO

12.1 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea dei soci e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

12.2 In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

12.3 I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.4 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, da un altro socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società, un socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente Statuto, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, D.Lgs. 39/2021 e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente Statuto.

13.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.4 Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente Statuto.

13.5 Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti di cui al successivo articolo 16.3 esprimono la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione e di un componente dell'organo di controllo.

Articolo 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

14.1 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione o da uno dei coamministratori. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione ovvero uno dei coamministratori, lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

14.3 L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito istituzionale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e/o trasmesso per posta elettronica certificata, all'indirizzo del socio risultante agli atti della società.

14.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

14.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

15.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, dal suo presidente ovvero da uno dei coamministratori, o, in caso di loro assenza, da altro socio da questi indicata.

15.2 Il presidente nominerà un segretario, tra i soci presenti. In caso di assemblea straordinaria la funzione di segretario sarà affidata ad un Notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

16.1 Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

16.2 È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, da un altro socio, mediante conferimento di delega scritta. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

16.3 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, approva un regolamento che disciplini l'intervento in assemblea dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, anche tramite loro rappresentanti. Tale regolamento dovrà prevedere le modalità di convocazione di detti soggetti e le modalità di intervento in assemblea per esprimere parere di natura consultiva sulle materie da trattare, allo scopo di contribuire alla corretta formazione del convincimento di coloro che, in qualità di soci, sono legittimati ad esprimere il proprio voto in assemblea.

Articolo 17) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

17.2 L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente Statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 La società è amministrata da un amministratore unico, o da due o più coamministratori, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre a un massimo di cinque membri, tutti scelti tra i soci; il numero dei componenti il Consiglio verrà stabilito nell'avviso di convocazione dell'assemblea. La nomina del Consiglio di amministrazione è obbligatoria nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis ridotti della metà.

All'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di amministrazione, o ai coamministratori, ovvero all'amministratore delegato, spetta la rappresentanza della società. All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori devono aver maturato esperienza nei settori di interesse dell'attività sociale svolta dalla società e sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 36/2021, la carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica:

- a) coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva;
- b) soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica;
- c) soggetti che abbiano riportato condanne o sanzioni per condotte contrarie ai principi di corretta amministrazione di un'impresa;

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 18.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.2 Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.

Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

Articolo 18.3) POTERI

18.3 L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'amministratore unico, da coamministratori o dal Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente, nonché della nomina del responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 19) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

19.1 La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico, ai co-amministratori, con firma tra loro disgiunta o congiunta in base a quanto stabilito in sede di nomina, o al presidente del Consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 19.2) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.2 Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021, dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, co. 2 ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017, può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 20) ORGANO DI CONTROLLO

20.1 La società è dotata di un organo di controllo monocratico con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399, cod. civ.. L'assemblea dei soci può, in alternativa, prevedere la nomina di un organo collegiale, in tal caso l'organo di controllo sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dell'organo collegiale è obbligatoria nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis ridotti della metà.

20.2 L'organo di controllo vigila e monitora sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società e sul suo corretto funzionamento. In qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.3 L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

20.4 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

20.5 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria qualora richiesta dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui la società risulterà affiliata.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 21) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;

- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Articolo 22) BILANCIO

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

22.3 Ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.Lgs. 112/2017, la società deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

22.4 Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.5 L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ.

Articolo 23) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente Statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni ovvero da altre disposizioni di legge.

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

Articolo 24) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

24.1 La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

24.2 Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.

24.3 L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello Statuto:

- a. nomina uno o più liquidatori;
- b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

24.4 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

24.5 In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ.

Articolo 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

25.1 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica

di società sportiva dilettantistica, ovvero di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. 36/2021, ovvero a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 112/2017, salvo diversa destinazione di legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 LAVORATORI E VOLONTARI

26.1 I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

26.2 Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021.

26.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale si applica l'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.

26.4 L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 36/2021.

26.5 Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015.

26.6 Sono ammesse, altresì nei limiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 rubricato "Lavoro nell'impresa sociale", le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

26.7 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

26.8 È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS

Articolo 27 I TESSERATI

27.1 I tesserati sono le persone fisiche

che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Sportiva Nazionale (olimpica e/o paralimpica), Ente di Promozione Sportiva e Disciplina Sportiva Associata a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c. dirigenti;
- d. tecnici, istruttori;
- e. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la società è affiliata.

27.2 La società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

27.3 I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

27.4 Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

27.5 Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto

disposto dal Titolo III - Capo I - articoli 15 e 16, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione di appartenenza nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, sempreché essi risultino conformati alle inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata le disposizioni, le norme e le direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e/o Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP a cui l'associazione vorrà affiliarsi e quanto previsto dall'ordinamento in materia di sport dilettantistico.

FIRMATI:

ILARIA MARRAS

BARTOLOMMEI MATTEO

IGNAZIA SCIBETTA

LEONARDO FERRI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Certifico io sottoscritto Dr. Vincenzo Vettori Notaio in Montelupo Fiorentino, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.